

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



13167-2017  
**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**TERZA SEZIONE CIVILE**

**FACTORING**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 398/2015

- Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Presidente - Cron. 13167
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Rep. e.l.
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - Ud. 20/04/2017
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - CC
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 398-2015 proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA in persona del suo  
Direttore generale Dott. E ), elettivamente  
domiciliata in ROMA, '

), che la rappresenta e  
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

**- ricorrente-**

**contro**

CURATORE DEL FALLIMENTO SO.GE.CLI. SPA ; ,

2017  
958

) giusta procura

speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata  
il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO  
DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in  
persona del Sostituto Procuratore generale CARMELO  
SGROI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

## **FATTI DI CAUSA**

Con reclamo ex art. 26 della legge fallimentare, la International Factors Italia s.p.a (Ifitalia) chiedeva dichiararsi nullo il decreto con cui il giudice delegato del Fallimento della s.p.a. Sogegli aveva autorizzato il curatore a sciogliersi dal rapporto derivante dal contratto di "factoring" stipulato tra l'allora società "in bonis" e la reclamante, ritenuto a prevalente natura di mandato. Il suddetto accordo negoziale aveva ad oggetto la disciplina delle cessioni dei crediti a venire da parte del fornitore Sogegli in favore della Ifitalia quale "factor".

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, rigettava il reclamo ritenendo, come già il giudice delegato, che il contratto andasse qualificato come mandato con finalità di finanziamento e non "factoring".

Avverso tale provvedimento ricorre la Ifitalia s.p.a. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento della Sogegli s.p.a.

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. La ricorrente e la curatela hanno depositato memoria.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1323, 1341, 1362, 1363, 1364 e 1366 cod. civ., e 113, primo comma, cod. proc. civ., deducendo l'erroneità del provvedimento gravato per non aver operato un'adeguata interpretazione complessiva del testo contrattuale volta a ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Operazione che, se compiuta, avrebbe condotto a individuare una prevalente "causa vendendi" in forza della quale il "factor" si obbligava ad acquisire i crediti di cui l'impresa cedente sarebbe divenuta titolare. Ciò che non poteva essere escluso dalla compresenza di altre funzioni economiche che usualmente si accompagnano al "factoring", quali quella di finanziamento attraverso le anticipazioni pattuite che, però non contraddicevano il risultato finale inquadrabile, all'esito delle partite di dare e avere, in termini di pagamento del corrispettivo da una parte per le cessioni in parola, dall'altra per i servizi accessori e collaterali ad esse e, in particolare, al recupero dei

crediti. Nessuna indagine specifica sulle singole clausole contrattuali risultava operata nel provvedimento impugnato, che si limitava a desumere, pertanto immotivatamente, la natura meramente formale del trasferimento di titolarità dei crediti dalla costanza ed esiguità delle percentuali, del sessanta per cento, delle anticipazioni rispetto all'ammontare complessivo dei crediti, dal progressivo ridursi delle stesse sul finire del rapporto, e dalla unicità del debitore ceduto, ossia un'azienda sanitaria locale.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1264, 1265, 1276, 1252, 2914 cod. civ., della legge 21 febbraio del 1991 n. 52, degli artt. 72 e 78 della legge fallimentare, nonché degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. Si deducono analoghe considerazioni quanto all'obliterazione dell'esplicitata volontà di cessione dei crediti. Si aggiunge che il tribunale aveva applicato l'art. 72 della legge fallimentare andando oltre le richieste della curatela che concernevano l'art. 78 della medesima legge; e che non aveva tenuto in debito conto gli importi che la Sogecli aveva riversato alla Ifitalia in ragione di quelli erroneamente ricevuti dalla Asl debitrice, a conferma del già intervenuto perfezionamento della vicenda traslativa.

**2. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.**

Secondo una solida giurisprudenza, il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare, respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, a norma dell'art. 72 della stessa legge, la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Con la conseguenza che detto provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., potendo i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare (Cass., 11/08/2010, n. 18622; nello stesso senso, in analogia fattispecie, è Cass., 01/06/2012, n. 8870). Si tratta di un orientamento risalente ad anni precedenti la novella fallimentare del 2006-2007 ma, come osserva la dottrina, non incisa in "parte qua" da questa.

Vengono in gioco provvedimenti inerenti alla gestione del patrimonio e privi dell'attitudine alla definitività, pertanto non essendo sufficiente, ai della ricorribilità in parola, che abbiano una qualsiasi idoneità a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative dei creditori, del debitore o di terzi (così si esprime, in motivazione, Cass., 03/09/2015, n. 17520, riguardo i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-bis della legge fallimentare sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso; eguali conclusioni in Cass. 02/03/2016, n. 4176).

Ne discende l'inammissibilità del ricorso.

**3.** Ritiene inoltre questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come pacificamente interpretati, costituisca di per sé indice di (mala fede o) colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero, nella seconda ipotesi, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.

Nel nostro caso dalla palese inammissibilità del ricorso oggi in esame consegue che delle due l'una: o il ricorrente ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito con dolo; ovvero non ne era al corrente, e allora ha tenuto una condotta gravemente colposa.

Questa Corte conosce l'orientamento secondo cui la mera infondatezza "in iure" delle tesi prospettate non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 11/12/2007, n. 25831).

Tale orientamento, tuttavia, per un verso non viene in rilievo nel nostro caso, e per altro verso deve ritenersi superato.

Esso, innanzitutto, non viene in rilievo nel nostro caso, giacché se è vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi inammissibile o infondato, di per sé, non costituisce indice di colpa grave ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., ovvero, attualmente, ex art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ., è

parimenti vero che in questa sede si è rilevata non già la mera inammissibilità, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso: così che la grave erroneità delle tesi prospettate finisce per costituire un indizio dal quale risalire univocamente, ex art. 2727 cod. civ., alla colpa grave del ricorrente.

Il suddetto orientamento (secondo cui sostenere tesi infondate in sede di legittimità non sarebbe di per sé indice di "colpa grave", ai fini della condanna per responsabilità aggravata), in ogni caso, quale che ne fosse la condivisibilità all'epoca in cui sorse, oggi non è più coerente né con la realtà né col quadro ordinamentale.

Non è coerente con la prima, perché non considera la "ratio" deflattiva dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., ovvero, attualmente e nell'ipotesi, dell'art. 96 cod. proc. civ., che per contro va tanto più valorizzata, quanto più appare cresciuto a dismisura il numero dei ricorsi per cassazione ove si sostengono tesi palesemente incongrue.

Non risulta coerente col mutato quadro ordinamentale perché non tiene conto: del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio, anche attraverso misure dissuasive; del principio che considera illecito l'abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (Cass., 18/05/2015 n. 10177); del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare la dispersione di risorse giurisdizionali (Cass., Sez. U, 15/06/2015, n. 12310, in motivazione).

Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d'ufficio, al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia, fissata in euro 10.000,00.

**4.** Spese secondo soccombenza, liquidate secondo parametri minimi in considerazione del contenuto delle difese della curatela che, nonostante l'ampiezza quantitativa delle stesse nel controricorso, non hanno sollevato la dirimente questione dell'inammissibilità in rito del ricorso ricevuto. A tale questione, e correlativa eccezione, la difesa della curatela ha infatti solo

7

aderito in sede di memoria illustrativa, successivamente alla requisitoria scritta del procuratore generale.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 15.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Condanna inoltre parte ricorrente, ex art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 10.000,00 in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell'assistente di studio dott. Paolo Porreca.

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Il Presidente estensore

Dott. Sergio Di Amato.

Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2017.

*Sergio Di Amato*

Il Funzionario Giudiziario  
**Innocenzo BATTISTA**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 25 MAG. 2017 .....

Il Funzionario Giudiziario  
**Innocenzo BATTISTA**

